

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 Del 22.09.2025	Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande nel centro storico
-------------------------	---

L'anno duemila venticinque il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 20.08, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Ambrosino Francesco	X	
Consiglieri	Mazzella Giuseppe	X	
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Tagliatela Salvatore	X	
	Avellino Silverio		X
	Scarogni Umberto	X	
	Aversano Giuseppina	X	
	De Luca Mariano		X
	De Martino Silverio	X	
	Porzio Pompeo	X	
	Pilato Anna		X
	Aversano Michele		X
	Vitiello Lucia Anna		X
	Totale Presenti	8	5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giacomo Del Pozzone, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

COMUNE DI PONZA
Protocollo Interno N. 16760/2025 del 23-09-2025
Doc. Principale - Class. 14.1 - Copia Documento

- Introduce il 4° punto all'ODG il Sindaco;
- Interviene il C.C. Mazzella ricordando che nel 2010 il Comune di Ponza fece un regolamento che fissava in mt 2.70 le altezze minime e fu notificato alle autorità competenti;
- Replica il Sindaco rappresentando che sono intervenute nuove norme che hanno superato tale regolamentazione rendendo necessario intervenire nuovamente sul tema;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione prevede la potestà regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) prevede che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotti regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare per l'esercizio delle proprie funzioni;

VISTO il D.Lgs. n. 59, del 26 marzo 2010 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*", in particolare l'art. 64 che disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

PREMESSO, altresì:

- che in data 08.11.2019 è entrata in vigore la legge regionale n. 22 del 06.2019 "Testo unico del commercio" in sostituzione delle previgenti disposizioni regionali che contiene al Capo VI le disposizioni afferenti la somministrazione di alimenti e bevande;
- che nell'art. 78 della legge regionale n. 22 del 06.2019 è previsto, tra l'altro, quanto segue:
1. I comuni, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 77 [...], stabiliscono i criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione, definendo i requisiti, anche qualitativi, necessari all'apertura, all'ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione, con particolare riferimento:
 - a) *alle destinazioni d'uso degli immobili da adibire come locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le limitazioni nella variazione di destinazione d'uso dei locali medesimi;*
 - b) *alla salvaguardia dei locali storici;*
 - c) *a divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui sussistono ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che non consentano ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere sui meccanismi di controllo, anche per il consumo di alcoolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;*
 - d) *alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, monumentale e ambientale, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali;*
 - e) *alle modalità attraverso le quali i locali in cui si svolge l'attività di somministrazione provvedono allo smaltimento dei fumi senza immissione in atmosfera nonché alla diminuzione dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici, anche attraverso l'incentivazione all'utilizzo di strumenti e apparati tecnologici innovativi, ecologicamente all'avanguardia, che possano migliorare la salubrità degli ambienti, lo smaltimento dei fumi, dei rifiuti e l'impatto acustico delle attività;*
 - f) *alle aree del territorio carenti di servizio.*

ATTESA la necessità di rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale del Centro Storico, perseguendo le seguenti finalità:

- a) incentivare lo sviluppo delle attività commerciali nel Centro storico, riconoscendolo come luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale cittadina;
- b) favorire l'associazionismo e l'aggregazione tra le attività ivi insediate, al fine di aumentare la forza di attrazione dell'area, le professionalità presenti, ed incentivare le economie di scala;
- c) favorire la vitalità del luogo proponendo possibilità di sviluppo, incrementando gli immobili con destinazione commerciale;

RAVVISATA l'esigenza di un regolamento che disciplini le attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande nel centro storico del Comune di Ponza;

VISTO il regolamento recante la "*Disciplina delle attività commerciali di somministrazione alimenti*

e bevande nel centro storico” predisposto dagli uffici comunali;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

DATO atto del parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTI

- il D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge Regionale n. 22/2019
- il Regolamento Regionale 19 gennaio 2022, n. 10
- lo Statuto comunale

Con votazione resa nei modi di legge Presenti n.8 – Votanti n.8 – Favorevoli n.8 – Contrari n.0 – Astenuti n.0

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1.Di approvare il “*Regolamento per la disciplina delle attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande nel centro storico*” nel testo allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale

2.Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente Regolamento si considerano decadute le precedenti disposizioni regolamentari in materia ed eventuali relative disposizioni attuative, se ed in quanto contrastanti, e non più applicabili.

3.Di dare mandato ai Responsabili dei Settori interessati ad attuare ogni adempimento conseguente al presente provvedimento;

Inoltre, ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere al fine di rendere operativa la novellata disciplina regolamentare,

Con votazione resa nei modi di legge Presenti n.8 – Votanti n.8 – Favorevoli n.8 – Contrari n.0 – Astenuti n.0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



COMUNE DI PONZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NEL CENTRO STORICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/09/2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL CENTRO STORICO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Sostegno alle iniziative promozionali

TITOLO II - NORME PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL CENTRO STORICO

Art. 3 – Altezza e salubrità dei locali

Art. 4 – Barriere architettoniche

Art. 5 – Sicurezza dell'ambiente di lavoro

Art. 6 – Servizi igienici

Art. 7 – Soppalchi

Art. 8 – Depositi alimentari

Art. 9 – Somministrazione su aree all'aperto

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – Abrogazioni

Art. 11 – Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL CENTRO STORICO

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune, con l'adozione del presente regolamento intende definire gli indirizzi per la disciplina della rete commerciale riguardante il Settore della somministrazione di alimenti e bevande, al fine di favorire la rivitalizzazione del tessuto economico e sociale del Centro Storico, e nello stesso tempo:
 - incentivare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali in detto perimetro, quale luogo di maggiore attrazione per la vita economica e sociale dell'isola;
 - favorire le attività del settore ivi insediate, al fine di aumentare la forza di attrazione della zona;
 - favorire la vitalità del luogo proponendo possibilità di sviluppo offrendo la possibilità di incrementare gli immobili con destinazione commerciale;

Art. 2 – Sostegno alle iniziative promozionali

1. Il Comune intende sostenere ed incentivare iniziative promosse da operatori economici che contemplino attività di promozione e valorizzazione del Centro storico.

TITOLO II

NORME PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL CENTRO STORICO

Art. 3 – Altezza e salubrità dei locali

1. Per i locali compresi in immobili realizzati in un'epoca anteriore all'anno 2004 è consentito destinare ad attività commerciali di somministrazione locali aventi altezza media non inferiore a m 2,20 (con un'altezza minima non inferiore a m 1.80 per le coperture inclinate e per quelle a volta).

I locali tecnici e di servizio potranno avere altezza media non inferiore a m 2,00.

2. I locali dovranno possedere una illuminazione naturale pari ad 1/8 della superficie del pavimento, con una superficie apribile delle medesime proporzioni. Nel caso in cui tali proporzioni non possono essere garantire, per la conformazione dell'immobile, tale requisito può essere surrogato attraverso sistemazioni di ventilazione artificiali. Tali dispositivi dovranno garantire i requisiti previsti dalle certificazioni UNI .

Ove vincoli urbanistici e/o architettonici ostino agli adeguamenti necessari ai fini della tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro, sono adottate le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. In particolare nel caso in cui per la conformazione dei locali non sia possibile individuare un apposito locale da destinare a spogliatoio. Lo stesso può essere individuato attraverso la delimitazione di una zona, ricavata da altri locali, attraverso l'installazione di pannelli non connessi all'altezza del soffitto; ovvero attraverso una tenda ovvero porte a soffietto.

3. Nel caso in cui i locali siano pavimentati o rivestiti con materiale tipico locale del Centro Storico, questi potranno essere rivestiti o trattati con prodotti che impediscano l'assorbimento e ne garantiscano la lavabilità.

Art. 4 – Barriere architettoniche

1. E' consentito derogare alle prescrizioni di cui alla Legge 104/92 e s.m.i., nel caso in cui le opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche possano costituire pregiudizio per i valori architettonici ed estetici dei locali del centro storico, e comunque dovranno essere adottate soluzioni alternative al fine di garantire il requisito dell'accessibilità.

Art. 5 – Sicurezza dell'ambiente di lavoro

1. Locali semi sotterranei possono essere destinati all'esercizio di attività commerciali quando ricorrono particolari esigenze tecniche; in tal caso deve essere assicurata condizioni idonee di aerazione, di illuminazione e di microclima, attraverso sistemi tecnici, muniti delle certificazioni UNI.

Art. 6 – Servizi igienici e locali tecnici

1. I servizi igienici dei locali commerciali non necessariamente devono essere preceduti da zona filtro o da locali antibagno.
2. I locali tecnici qualora ricorrano particolari condizioni ostative alla realizzazione degli stessi all'interno dei locali commerciali possono essere delocalizzati in altre strutture, site nelle vicinanze ed idonei allo scopo, nel rispetto delle condizioni igieniche previste dalla legislazione vigente.

Art. 7 – Soppalchi

1. Nei locali adibiti ad attività produttiva o di somministrazione i soppalchi non devono occupare una superficie maggiore della metà della superficie del locale in cui vengono costruiti.
2. La destinazione d'uso degli spazi così ricavati resta subordinata al rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente e dalle altre norme del presente regolamento.
3. E' ammessa un'altezza minima del soppalco nella parte sovrastante non inferiore a mt. 2,20 per lo svolgimento dell'attività commerciale; Per altezze inferiori il soppalco può essere destinato ad uso deposito; qualora l'altezza non sia inferiore a m. 2.00 può essere utilizzato per locale tecnico.
4. I soppalchi destinati all'utenza sono ammessi solo qualora siano aperti e con la parte superiore dotata di balaustra ed a condizione che non siano realizzati in modo tale da deturpare le caratteristiche originarie del locale in cui vengono realizzati.

Art. 8 – Depositi alimentari

1. Qualora le dimensioni del locale commerciale non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche ubicato altrove, presso altro locale, nel rispetto delle condizioni igieniche previste dalla legislazione vigente.

Art. 9 – Somministrazione su aree all'aperto

1. Gli esercenti potranno essere autorizzati ad allestire aree di somministrazione esterne, su spazi privati o spazi per i quali si ha un titolo per l'utilizzo, nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al Reg. CE 852/2004/CE ovvero su area pubblica secondo la normativa dell'O.M. 3 aprile 2002, nelle vicinanze dell'esercizio, a condizione che le attrezzature dovranno essere realizzate con un materiale in armonia con il particolare contesto storico-architettonico del Centro storico, secondo la normativa regolamentaria esistente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art.10 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le norme in contrasto con il presente regolamento.

Art. 11 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché le norme del regolamento edilizio vigente e del regolamento d'igiene e sanità.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FT.O Geom. Angelo Rotolo



-per la regolarità contabile: **Parere non richiesto in quanto non comporta impegno di spesa**

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto da:

Il Presidente		Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino		f.to Dott. Giacomo Del Pozzone

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giacomo Del Pozzone, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000
- ☐ Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giacomo Del Pozzone



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 23/09/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).
- la presente copia è conforme all'originale.

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

